

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI SALERNO

Con la presente scrittura tra

Il Comune di (qui di seguito il "Comune") con sede in
Codice fiscale rappresentata dal... ..
e la Banca..... con sede in ViaCodice
Fiscale rappresentata dal Sig
(di seguito la "Banca")

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009,Decreto Legge n. 194/2009);
- che l'articolo 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008,n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009,n. 2 ha previsto che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni,forniture ed appalti,potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19/05/2009,ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1/1 settembre 1993,n. 385 e s.m.i.;
- che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge 30/12/2009,n. 194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa e successivamente tale scadenza è stata sostanzialmente rimossa dal comma 1-ter articolo 31 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con L. 122 del 30/7/2010;
- che la Giunta Comunale con provvedimento del [*] ha deliberato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;
- che la presente convenzione (la "Convenzione") si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti,ed è diretta ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune;
- che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento,provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal (Direttore del Settore di Ragioneria) restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;
- che nel caso di perfezionamento delle cessioni ad esito della certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, tutti gli oneri relativi alle predette cessioni saranno a carico esclusivo delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;
- che la Banca ha espresso con nota in data (Protocollo n .) la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune che ne faranno richiesta nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune,riconoscendo,nel caso di certificazione positiva,che trattasi in tal senso di crediti certi,liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere dei 12 mesi decorrenti dalla data della notifica al Comune della cessione del credito, data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione;
- che con la citata nota del la Banca si è dichiarata disposta ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune - purché certificati - per un importo di cessione pro soluto di crediti superiore ad euro 100.000,00

applicando al valore nominale del credito certificato lo sconto ed una commissione fissa, entrambi da calcolarsi con riferimento alla data di scadenza per il pagamento indicata sulla certificazione,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese " del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di importo superiore a 100.000, 00 euro di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla Banca la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune.

A tal fine, il creditore potrà presentare al Comune, Settore Ragioneria, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte del Settore Ragioneria verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i al Settore stesso/a da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il [Settore Ragioneria] certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria - incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29- relativa all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca (entro 12 mesi dalla data della notifica della cessione del credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento del Comune (competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca cessionaria una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente. In particolare, lo sconto applicato dalla Banca al valore

nominale del credito certificato, è calcolato con riferimento alla data di scadenza indicata sulla certificazione per il pagamento:

- qualora tale data sia compresa entro un periodo inferiore o uguale a sei mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 6 mesi base 360, maggiorato di uno spread compreso tra il [e]% e il [e]% su base annua, oltre ad una commissione fissa del [e]%;
- qualora tale data sia compresa tra sei e dodici mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 12 mesi base 360, maggiorato di uno spread compreso tra il [e]% e il [e]% su base annua, oltre ad una commissione fissa del [e]%.

Sono fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente con le imprese fornitrici dalla Banca.

Le spese di istruttoria a carico dell'impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.

Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dalla Banca con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte del Comune, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune, né tanto meno sulla Banca, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte del Comune rispetto al termine predetto.

Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte del Comune in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli interessi di ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente

La Banca, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (entro 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca cessionaria fino alla scadenza indicata nella certificazione

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Banca applicherà al Comune dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese base 360, rilevato sul Sole 24 ore del giorno antecedente la data di decorrenza del periodo di riferimento, maggiorato di uno spread pari a [*] annuo, da versarsi mensilmente in via posticipata.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti.. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Salerno, li

Per il Comune di [*])

.....

Per la Banca



Modello di accettazione

Protocollo n. [*]

Salerno, li

A: Banca [*]

e

[indirizzo della Cedente]

Oggetto: accettazione cessione dei crediti certificati

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data [*], per un importo complessivo di €[*], con atto rogato dal notaio [*], notificata alla scrivente amministrazione tramite ufficiale giudiziario a [mani/mezzo posta] in data [*], intervenuta tra [*] (in qualità di "Cedente") e la Banca [*] (in qualità di "Cessionaria"), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata dalla [*] Comunale in data [*] e sottoscritta dalla stessa Banca, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

(i) non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29;

(ii) accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile.

.....

(firma)